


COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR

 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
 REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SOCIETA'
 CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL - REVISIONE
 DELLO STATUTO**

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore sedici e minuti zero presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. DERRIARD Fabrizia - Sindaco	Sì
2. SOTTILE Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. SALERNO Monica - Consigliere	Sì
4. GIUMENTI Paolo - Consigliere	Sì
5. CAMPESE Stefano - Consigliere	Sì
6. LIPORACE Antonio - Consigliere	Sì
7. QUAGLILOLO Alessandro - Consigliere	Sì
8. CLAVEL Ivette - Consigliere	Sì
9. TOSCANO Stefano Antonio - Consigliere	Sì
10. ROCCHIO Sauro Antonio Giuseppe - Consigliere	Sì
11. PICCHIOTTINO Lucia Domenica - Consigliere	Sì
12. ROVEYAZ Raffaella - Consigliere	Sì
13. CORIO Paolo - Consigliere	Sì
14. GEX Luciano - Consigliere	Sì
15. CASI Christian Salvatore - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Sono presenti alla seduta i Signori Assessori :

CORTESE Federica
 GUICHARDAZ Flavio
 SCALVINO Daniela
 TRUCHET Ferruccio

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott. Loris MINELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all'ordine del giorno il punto suindicato.

RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SOCIETA' CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL - REVISIONE DELLO STATUTO

Udito il Vicesindaco Sottile illustrare la proposta di deliberazione e la precisazione che qualora ci fossero nuovi pareri da parte della Corte dei Conti o precisazioni o novità normative o sentenze significative l'Amministrazione si impegna a ritornare in Consiglio per adeguare statuto e contratto di servizio;

Uditi gli interventi di:

Roveyaz - chiede quali siano i servizi pubblici locali gestiti dal CSC Srl e propone di unificare la discussione generale della bozza di nuovo Statuto e della bozza di nuovo contratto di servizio (punti 2 e 3 dell'ordine del giorno);

Sottile - chiarisce che sono quelli indicati nell'art. 4 dello Statuto e ripresi nell'art. 3 del contratto di servizio e sottolinea che la differenza rispetto al CSC Srl del 2009, che svolgeva sia servizi strumentali per l'ente sia servizi pubblici locali, consiste nella scelta di far svolgere i soli SPL;

Corio - lamenta che mentre si discute del futuro non si hanno i dati di bilancio del CSC. Riferisce di un incontro del 26/03/2014 con l'Amministratore delegato del CSC, nel corso del quale sarebbe emerso che nel Forum Center si affitterebbero delle camere e chiede chiarimenti al riguardo. Chiede inoltre come avvengono le assunzioni nella partecipata che deve rispettare le regole generali della pubblica amministrazione.

Sottile - i bilanci sono pubblici e depositati all'ufficio ragioneria dell'ente. Il bilancio consuntivo è stato approvato nei giorni scorsi.

Il Segretario Comunale - Non era possibile elaborare un bilancio di previsione riferito al 2014 in quanto i servizi affidati alla società partecipata erano in scadenza al 31/05/2014, con conseguente possibile cessazione della società a tale data. Per tale ragione si è deciso di tenere i numeri dell'anno precedente sino al 31/05/2014 da considerarsi quale bilancio provvisorio; se oggi il Consiglio approverà la prosecuzione del rapporto il CSC sarà nelle condizioni di approvare immediatamente il bilancio di previsione riferito all'intero anno 2014. In ogni modo quei numeri sono stati presi in considerazione per il bilancio di previsione del Comune approvato dal Consiglio.

Sottile - In merito alle assunzioni confermo che si seguono le regole del pubblico. Per quanto riguarda le camere ribadisco quanto già scritto con nota del Sindaco del 14/03/2014 in riferimento ad analoga richiesta pervenuta dallo stesso Corio, vale a dire che, agli atti del Comune non risultano essere state realizzate camere da letto da mettere a disposizione di terzi, nell'ambito del palazzetto dello sport.

Roveyaz: dichiarazione di voto

Già nel passato abbiamo denunciato la mancanza di dati. La partecipata così organizzata diminuisce la competenza del Consiglio, che così ha poca voce in argomento, soprattutto in campo turistico.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Courmayeur con delibera di Consiglio comunale numero 37 del 29/04/2009 ha approvato lo Statuto comunale del Centro Servizi Courmayeur srl (CSC) a totale partecipazione del Comune e preposta, in base all'articolo 4 del suddetto Statuto, allo svolgimento di attività strumentali per il Comune e di servizi pubblici locali;
- il Consiglio comunale con delibera numero 38 del 29/04/2009, ha approvato il contratto di servizio - poi riformulato del tutto marginalmente con delibera numero 54 del 10/09/2010 - con la Società Centro Servizi Courmayeur srl per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Contratto medesimo, di "servizi pubblici che costituiscono attività di pubblico interesse";
- il Consiglio comunale con delibera numero 53 del 21/12/2010 ha confermato per la Società la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 27 della L. 244/2007, dando atto che l'attività è rivolta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità comunali istituzionali (servizi strumentali) e/o lo svolgimento di servizi pubblici locali e di interesse generale;

RILEVATO CHE:

- l'attenzione del legislatore attorno alla questione delle partecipate degli enti locali ha evoluto negli anni recenti il quadro normativo di riferimento con ripetuti interventi. Su di esso si è formato un articolato quadro interpretativo a causa di intrecci tra le diverse normative e l'affastellarsi di regole che generano difficoltà applicative, spesso insuperabili, per il travagliato mondo delle partecipate;
- la disciplina dei servizi pubblici locali ha subito modificazioni molto significative a seguito del referendum dell' 11 - 12 giugno del 2011, mediante il quale è stato abrogato l'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e con la

sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 è stato dichiarato incostituzionale l'art. 4 del D.L. 138/2011 che aveva di fatto riproposto la stessa disposizione contenuta nell'art. 23 bis su citato;

- conseguentemente, sono venuti a meno i riferimenti alle leggi nazionali che prevedevano modelli organizzativi per i servizi pubblici locali tassativi ed individuati, in via preferenziale, nella concessione all'industria privata e che in via analogica sono rimasti unicamente i riferimenti ai modelli organizzativi ammessi della prassi e giurisprudenza comunitaria;
- si è venuto confermando un orientamento tipico dell'ordinamento nazionale in base al quale non sono elencabili i servizi pubblici locali in quanto mutevoli nel tempo, in ragione del mutare dei bisogni della collettività amministrata cui la Pubblica Amministrazione locale da risposta tempo per tempo;
- al pari la stessa giurisprudenza nazionale è stata mutevole nell'individuare i criteri distintivi dei servizi pubblici locali anche nel momento in cui, con l'emanazione dell'art. 13 del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), è emersa l'esigenza di distinguerli dai c.d. servizi strumentali;
- nel recente passato si sono avuti interventi legislativi (*comma 27, art. 3 legge 244/2007; comma 32, art.14 DL 78/2010; art. 4 DL 95/2012*) per ridurre il numero delle società partecipate che si sono sempre concentrati sulla riduzione delle società che gestivano servizi di natura strumentale per rispondere alle esigenze dell'ente collegate ai propri fini istituzionali;
- gli atti del comune di Courmayeur richiamati in premessa, che tempo per tempo hanno affrontato la qualificazione, tanto dei servizi affidati in gestione alla società quanto la natura della stessa, hanno risentito delle diverse interpretazioni vigenti e ad oggi non forniscono un quadro unitario e definito. In essi si rinvengono sia la locuzione di "società strumentale" sia quella di "servizio pubblico locale o di pubblico interesse" quando, invece, l'evoluzione legislativa ha fissato distinzioni e diverse norme di riferimento a seconda che riguardino società partecipate svolgenti servizi pubblici locali, società strumentali o altre attività (finanziarie di committenza, di gestione dati, ecc.);
- la qualificazione dell'attività svolta è, dunque, indispensabile per individuare la norma di riferimento che si deve applicare;
- l'insieme degli atti comunali che qualificano i servizi e la natura della società, così oramai datati rispetto al mutato quadro normativo e giurisprudenziale, non consentono all'Amministrazione comunale di valutare l'esatta valenza strategica dello strumento societario che, invece, si vorrebbe rappresentato dal "CSC", partecipata per la gestione di pubblici servizi locali che trova specifico conforto nella Legge della Regione Valle d'Aosta che conferma la possibilità per i comuni della Regione di procedere all'affidamento diretto dei pubblici servizi locali a favore della propria partecipata (Artt. 113bis e 113ter L.R. 7/12/1998 n. 54).

ATTESO CHE:

- 1) l'Amministrazione intende definire, in base allo stato del quadro normativo e giurisprudenziale e nell'ambito delle valutazioni discrezionali che le competono, una più precisa qualificazione di "Centro Servizi Courmayeur srl" prospettando un modello di società partecipata per la produzione di servizi di interesse generale (SPL);
- 2) il percorso di definizione della qualifica del Centro Servizi Courmayeur deve tenere conto che l'attività si articola in diversi servizi non tutti fra loro omogenei quantomeno sotto il profilo economico e, fra questi, la società svolge anche di servizi turistici (promozione del territorio, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni, ospitalità *stakeholders*, gestione portale turistico, attività a supporto della comunicazione) non facilmente inquadrabili nelle diverse specie di attività;
- 3) in ragione di tale difficoltà di classificazione dei servizi svolti e con particolare riferimento a quelli genericamente denominati "turistici", in data 24/07/2013 il Sindaco ha trasmesso una richiesta di parere alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per chiedere se il Centro Servizi Courmayeur potesse gestire con i servizi di interesse generale già in essere (SPL), anche i servizi turistici;
- 4) con delibera n. 54 del 11/09/2013 il Consiglio comunale ha prorogato il contratto di Servizio in essere con il Centro Servizi Courmayeur sino al 31/05/2014 dando atto che entro tale data avrebbe riqualificato la Società mediante la revisione dello Statuto e del Contratto di Servizio recependo il parere nel mentre espresso dalla Sezione di Controllo della locale Corte dei Conti
- 5) la Sezione di Controllo della locale Corte dei Conti con del. n. 4/2014/PAR depositata in segreteria il 17 aprile 2014 ha, per quanto qui di interesse, così formulato il proprio parere:
 - a) non compete alla Sezione di esprimersi sulla qualificazione giuridica di ciascuno dei servizi affidati alla società partecipata, trattandosi di questione non attinente alla contabilità pubblica;
 - b) è fatto divieto di cumulare in una stessa società partecipata attività strumentali e attività consistente in Servizi Pubblici Locali;
 - c) in mancanza di un'espressa elencazione tassativa dei servizi pubblici locali valevole nella Regione, è onere degli enti locali definire gli ambiti oggettivi dei singoli servizi e giustificarne, in base a tali ambiti, l'inquadramento nelle diverse specie di attività e nei corrispondenti modelli organizzativi;
 - d) vi è una diversa modalità di affidamento dei servizi a seconda che essi siano strumentali all'ente o rivolti al pubblico. Per i primi è sempre consentito l'affidamento diretto nei confronti di società che abbiano i requisiti di cui al d.l. n. 223/2006. Per i Servizi Pubblici a rilevanza economica, invece, l'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 impone affidamenti con gara.

PRESO ATTO di quanto espresso dalla Corte Dei Conti della Valle d'Aosta come illustrato in sintesi al punto che precede, dovendosi, però, precisare che l'art. 23 bis del D.L. 112/2008 non è più vigente in quanto abrogato dal Referendum del 11-12 giugno dell'anno 2011 e, pertanto, le disposizioni richiamate dalla Corte potrebbe essere interpretate come attuazioni di principi di ordine generale sulle modalità di gestione dei servizi pubblici, senza contenuto precettivo vincolante laddove fosse presente una diversa disposizione anche di carattere regionale;

TENUTO CONTO CHE:

- in base al dettato della legge regionale i servizi pubblici locali affidati da enti locali caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali, perché operanti in contesti montani con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti (com'è il caso di Courmayeur), sono privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale e sono, quindi, affidabili direttamente alle società a capitale interamente pubblico (art. 113bis l.r. 54/1998);
- l'intero art. 23bis del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 è stato travolto dal referendum popolare del 11 e 12 giugno 2011 e, successivamente, la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 199 del 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138, convertito nella L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa dell'articolo 23bis abrogato dal referendum. Per tali ragioni, allo stato attuale, in assenza di diversa disciplina di settore, è valida ed efficace la normativa comunitaria che contempla il ricorso all'affidamento diretto a società in house dei servizi a rilevanza generale nel rispetto dei requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria (capitale interamente pubblico, controllo analogo, prevalenza dell'attività);
- il punto d) del parere reso dalla Corte dei Conti deve pertanto essere letto in combinato disposto con quanto appena sopra illustrato ai punti 1) e 2) che precedono;

VISTO:

- l'articolo 21 della l.r. 54/1998 secondo cui è competenza di Consiglio comunale l'approvazione degli Statuti di enti ed organismi partecipati nonché le relative modificazioni;
- l'articolo 3 comma 27 e seguenti della L. 244/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni compresa la Legge di Stabilità 2014 (DL 147/2013);
- l'articolo 13 del Decreto Bersani (DL 223/2006);
- la legge di Stabilità numero 147 del 27/12/2013 che ha abrogato l'articolo 14 comma 32 del DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e alcuni commi dell'articolo 4 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012, modificando in tal modo il quadro normativo esistente al momento della formulazione del richiesto parere alla Corte dei Conti del luglio 2013;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 13 del decreto Bersani è fatto divieto di detenere partecipazioni in Società strumentali che svolgono contemporaneamente anche servizi di interesse generale;

CONSIDERATO CHE:

- sono servizi di interesse generale i servizi che sono rivolti al beneficio e alla tutela di un interesse collettivo generale della popolazione di riferimento a differenza dei servizi strumentali quali servizi svolti nell'esclusivo interesse del Comune socio affidatario;
- la definizione di "servizio pubblico locale" può essere ricavata dall'art. 112 del TUEL, il quale stabilisce che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (C.Conti VdA n. 4/2014);
- in mancanza di un'espressa elencazione tassativa dei servizi pubblici locali è onere degli enti locali definire gli ambiti oggettivi dei singoli servizi e giustificarne, in base a tali ambiti, l'inquadramento nelle diverse categorie di attività (C. Conti VdA n. 4/2014);
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7369 del 13/12/2006 ha stabilito che gli enti locali, essendo dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 del TUEL e art. 12 L.R. 54/1998), hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e servizi, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art.112 TUEL);
- l'insegnamento del Consiglio di Stato sopra richiamato rileva ai fini dell'inquadramento nella categoria dei Pubblici Servizi Locali giacché rimanda alla scelta politico-amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obbiettive esigenze della collettività;
- l'insegnamento del Consiglio di Stato consente, altresì, di affermare che rimane attratto alla qualifica di servizio pubblico anche il servizio gestito con un contratto qualificabile come di appalto in quanto la volontà politica dell'amministrazione o le modalità di erogazione del servizio determinino la non percezione di canoni o tariffe da parte degli utenti; non muta quindi natura il servizio pubblico che non è gestito secondo il canone tradizione della concessione, ma si riconduce invece all'appalto. La manutenzione di strade, il verde pubblico e l'illuminazione pubblica non originano introiti tariffari, tuttavia, sono attività di servizio pubblico locale o

come tali assunte dagli enti locali su base di scelte eminentemente politiche (Cons. Stato, sez.V, sent. N. 7369 del 13/12/1996);

- al riguardo il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ribadisce che *“la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà <politica> dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.”* [...] *“relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione”*. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa;
- i giudici di Palazzo Spada enunciano pertanto il principio in base al quale non tutti i Pubblici Servizi locali devono o possono essere affidati tramite concessione, così come non tutte le concessioni di servizi sono SPL (es. distribuzione bevande e alimenti nelle scuole, Cons. Stato, sez. VI, sent. 20 maggio 2011, n.3019).

CONSIDERATO ALTRESI':

- che tra quelli statutariamente previsti (Delibera di Consiglio Comunale 37/2009) la Società svolge attualmente i seguenti servizi che, in relazione alla risposta ai bisogni della collettività, indipendentemente dalle modalità organizzative di gestione, possono ricondursi a servizi pubblici locali:
 - a. parcheggi;
 - b. gestione del complesso “Forum Sport Center” (struttura destinata agli sport del ghiaccio e a quelli di palestra, dotata di campi di tennis esterni ed interni, di un muro interno di arrampicata, di sala polivalente e di bar/ristorante al servizio della stessa)
 - c. gestione del Cinema;
 - d. gestione dei centri congressuali (sala congressi – struttura dell'Ange)
 - e. servizi turistici
 - f. cura aree fiorite e mantenimento decoro percorsi pedonalizzati;
- che in relazione al complesso “Forum sport Center”, tra il Comune e la Società c'è un contratto qualificabile fra quelli di natura concessoria che può essere confermato in quanto il servizio risulta essere diretto ad una platea indifferenziata di utenti. Inoltre, all'interno del “servizio sportivo”, inteso in senso ampio possono essere ricondotti anche il servizio ristorazione e l'attività correlata ed accessoria all'utilizzo della Sala Polivalente;
- che considerazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente possono supportare l'affidamento in concessione dei servizi di cui ai punti a), c), d) [(a)parcheggi); (c) Cinema; (d) centri congressuali] sopra elencati sicuramente inquadrabili quali SPL in quanto rivolti ad una platea indifferenziata di utenti che pagano una tariffa quale corrispettivo del servizio;
- che per i servizi di cui ai punti b), c), d) [(b) complesso “Forum Sport center”(c) gestione del Cinema; d) gestione dei centri congressuali (sala congressi –struttura dell'Ange)] possono essere previste nei contratti di servizio misure di ausilio che si limitano a compensare gli extra-costi connessi all'adempimento di obblighi di servizio pubblico e l'applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio comunale. I parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- che i servizi turistici sono un'attività di interesse generale rivolta alla collettività rispondendo essi ad una fondamentale esigenza di benessere economico della comunità che, quindi, obbliga l'ente ad occuparsi di essa. Trattasi di un servizio pubblico locale in quanto il beneficiario è individuabile direttamente nella collettività e non nell'ente pubblico territoriale. La scelta operata dal Comune tende alla creazione di un soggetto cui imputare un'attività globale comprensiva di attività organizzative, programmatiche e propositive estranee al tipo di prestazioni che le imprese operanti sul mercato sono normalmente in grado di offrire, il tutto secondo un principio di sussidiarietà, al dichiarato fine di garantirne l'assolvimento in maniera coordinata e continuativa e l'intervento dell'ente locale si pone a sostegno ed incremento della elevata vocazione turistica di Courmayeur, località nota sia a livello nazionale che internazionale;
- che i Servizi di cui ai punti e) ed f) [(e)servizi turistici; (f)cura aree fiorite e mantenimento decoro percorsi pedonalizzati] sopra elencati devono essere resi nelle forme dell'appalto posto che la prestazione è retribuita dall'ente locale, con ciò distinguendosi dalla figura della concessione in cui il corrispettivo al prestatore è riconosciuto dai fruitori;
- che i servizi attualmente svolti dalla società sono pertanto principalmente servizi di interesse generale.;
- che la giurisprudenza ha riconosciuto che sia consentito lo svolgimento da parte di società preposte alla esecuzione di servizi di interesse generale, anche di attività concernenti servizi strumentali se queste non sono significative e se sono strettamente connesse allo svolgimento delle attività principali di interesse generale (vedi anche Corte dei Conti VDA 5/14).

RITENUTO:

- necessario procedere alla riqualificazione strategica della società Courmayeur Servizi srl per renderla conforme alla disciplina nazionale in materia di public utilities e in particolare alla corretta disciplina in materia di servizi di interesse generale;
- di approvare il nuovo statuto, come allegato sub A);
- di procedere all'aggiornamento dei contratti di servizio attraverso la istituzione con la società di un Contratto che discipline le regole generali di esecuzione dei servizi per come previsti nello statuto (denominato "Contratto Quadro regolante i rapporti di servizio tra il comune di Courmayeur ed il Centro Servizi Courmayeur srl") con il solo rinvio alle regole di dettaglio contenuti in separati documenti denominati "Contratti integrativi";
- di dare atto che la presente deliberazione, lo Statuto revisionato nonché il Contratto Quadro regolante i rapporti di servizio tra il Comune di Courmayeur ed il Centro Servizi Courmayeur srl saranno pubblicati sul sito del Comune al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per rendere pubblici i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi delle vigenti disposizioni;

Con voti espressi in forma palese:

consiglieri presenti: 15

astenuti: /

consiglieri votanti: 15

voti favorevoli: 11

voti contrari: 4 (Casi, Corio, Gex, Roveyaz)

DELIBERA

Tenuto conto di quanto esposto in parte narrativa:

1. di qualificare la società Centro Servizi Courmayeur srl quale società di servizi di interesse generale;
2. di approvare il nuovo Statuto societario secondo lo schema allegato sub A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere all'aggiornamento del contratto di servizio sulla base di un successivo atto consiliare.

LM

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to: DERRIARD Fabrizia

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Loris MINELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio digitale di questo Comune dal 30/05/2014 per quindici giorni consecutivi.

Courmayeur, li 30/05/2014

L'IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Courmayeur , li 30/05/2014

Il Segretario comunale
Dott. Loris MINELLI

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

() In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU e UTG
Daniele CHABOD

() In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
del servizio finanziario
Ferruccio DAUPHIN

(x) In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale
f.to: Dott. Loris MINELLI

